



49728-18

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 483/2018
MARCO VANNUCCI		UP - 16/04/2018
MICHELE BIANCHI		R.G.N. 32111/2017
ROBERTO BINENTI		
ANTONIO CAIRO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA

che ha concluso chiedendo

Il PG conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.

udito il difensore

L'avv. <sup>(omissis)</sup> conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avv. <sup>(omissis)</sup> conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avv. <sup>(omissis)</sup> si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.

L'avv. <sup>(omissis)</sup> conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'assise d'appello di Milano, con sentenza 21/2/2017, confermava la decisione emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano il 23/2/2016 con cui, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) , erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. loro ascritto in concorso. Concesse le circostanze attenuanti generiche, ad eccezione di (omissis) , era stata inflitta a quest'ultima la pena di anni cinque mesi quattro di reclusione; alla (omissis) (omissis) la pena di anni tre mesi otto di reclusione; al (omissis) la pena di anni due mesi otto di reclusione e a (omissis) la pena di anni tre di reclusione. Era stata, altresì, ordinata l'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo e quella legale durante l'espiazione della pena, nei confronti della sola (omissis) e l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque, nei confronti degli altri imputati.

La contestazione era relativa alla condotta di essersi associati tra loro e con altre persone, anche non identificate, nella struttura terroristica sovranazionale denominata "*stato islamico*" allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo e di partecipare alle varie attività con carattere siffatto, compiute sia all'interno del territorio siriano, che all'esterno.

1.1. Il primo Giudice premetteva una ricostruzione storica sulla nascita dell'anzidetto "*Stato islamico*". Richiamava la proclamazione del Califfato, avvenuta il 29/6/2014 ad opera di (omissis) , nello *Sham*, area geografica comprendente i territori tra la Siria e l'Iraq sunnita e ivi indicava essere stata decretata l'applicazione della Legge islamica, per ordine del proclamato Califfo. Essa "Legge" imponeva, tra l'altro, la conversione forzata dei non musulmani e il pagamento del tributo alla neo-costituita struttura. Ancora, si evidenziava come alle dipendenze dell'anzidetta Autorità vi fosse una vera forza armata, la milizia del Califfo, che agiva con truppe militari, composte da *mujaheddin*, provenienti da ogni parte del mondo e nelle cui fila confluivano, in maggioranza, combattenti sunniti, di ispirazione contraria al *premier* sciita. L'espansione territoriale del Califfato e il dominio imposto aveva determinato un accrescimento dei combattenti musulmani radicali che, attraverso la *Hijrah (egira)* (da intendere come abbandono delle terre di origine ritenute appannaggio dei "miscredenti") raggiungevano i territori dello "*Stato islamico*" e si univano alla battaglia religiosa. Si trattava di un fenomeno di rilevanza internazionale, che aggregava militanti di diverse nazionalità. Costoro, arruolati militarmente, erano indicati con il lessico di "*foreign fighters*" e contribuivano a comporre una vera classe combattente che aveva risposto alla "chiamata alle armi" rivolta non solo agli uomini, ma anche alle donne. Proprio le donne erano compulsate e sollecitate, anche attraverso *social network*, a recarsi in Siria, per contribuire a fondare la nuova società cui aspirava il Califfato. Tutto ciò contribuiva a delineare i

caratteri di una delle figure portanti nella struttura: "la donna del jihadista". Alla figura anzidetta si riconoscevano non solo compiti di supporto alla formazione maschile, ma non di rado funzioni proprie di reclutamento, di impiego di armi e di gestione di altre donne, appartenenti a diverse minoranze religiose, talvolta ridotte in schiavitù e spesso vendute come concubine ai combattenti islamici.

L'attività di raccolta dei soggetti verso la Siria, si è accertato, era gestita da un *coordinatore* che riceveva i *foreign fighters* (generalmente occidentali) in Turchia, luogo dal quale li inviava in Siria. Costui si occupava anche di fissare regole di dislocazione territoriale dei *mujahideen*. Si era inteso come la diffusione territoriale delle forze umane e la convergenza verso la Siria non sarebbe stata generalizzata; documentavano più intercettazioni, infatti, che i libici, a titolo esemplificativo, sarebbero dovuti restare nella terra d'origine per contribuire, egualmente, attraverso il combattimento, alla causa islamica.

Le intercettazioni hanno permesso di acquisire ulteriori conoscenze e di documentare, per altro verso, l'esistenza di veri disciplinari di comportamento. Ai volontari era fatto divieto, innanzitutto, di portare in trasferta telefoni di nuova generazione, che risultavano controllabili e rintracciabili in maniera capillare, *tablet* e strumenti informatici. Erano, contrariamente, ammessi cellulari di vecchia fattura - che permettevano le sole chiamate - e una valigia a testa: ad ogni esigenza di vita quotidiana avrebbe provveduto la nuova realtà incorporante. Giunti a destinazione gli uomini sarebbero stati avviati ai campi di addestramento, per circa due mesi e le donne si sarebbero impegnate in corsi di approfondimento per lo studio del Corano, aspetto che avrebbero dovuto, nondimeno, curare i volontari durante la preparazione militare. Le intercettazioni davano, ancora, conto del messaggio costante degli aderenti, sul compimento di un percorso di catarsi interiore, ottemperando al dovere primario del musulmano di raggiungere il Califfato e di partecipare alla eliminazione dei miscredenti.

Si è, poi, spiegato come il fenomeno avesse assunto caratteristiche di assoluta peculiarità, poiché la lotta armata e la conquista di un territorio aveva permesso la nascita di un sistema organizzativo sotto la direzione del Califfo, con creazione di competenze amministrative, religiose, scientifiche e tecniche, oltre che con la creazione di una moneta. Il primo giudice ha annotato come, nonostante il nome di "Stato", si trattasse di una entità terroristica, organizzata alla stregua d'uno Stato, che governava un territorio e che portava avanti il progetto del sovvertimento degli Stati democratici, cui intendeva sostituirsi imponendo un certo tipo d'interpretazione della "Legge islamica".

In questa logica si iscriveva la pratica del terrorismo contro strutture, interessi, regimi avversi e quella delle violenze contro le minoranze religiose occidentali e contro chiunque si fosse opposto alla purezza dell'Islam anzidetto. All'uopo la

decisione di primo grado ha elencato una serie di attacchi con finalità terroristica, dal video che documentava lo sgozzamento di 21 cristiani in Libia, agli eventi del 7/1/2015, data dell'attentato alla sede del periodico (omissis) (occasione in cui erano egualmente decedute 12 persone), oltre alla decapitazione di altri 15 cristiani, al confine nord-occidentale iracheno (per una elencazione analitica, cfr. fl. 13 e 14 della decisione di primo grado).

1.1.1. Osservava il primo giudice che (omissis), dopo aver contratto matrimonio con (omissis), per raggiungere lo *stato islamico*, giunta a (omissis), in Siria, aveva determinato la sorella, (omissis) e i genitori a compiere analoga scelta, ponendo in essere una insistente attività di indottrinamento e di arruolamento. Ne aveva organizzato il viaggio, attraverso la struttura "(omissis)" e aveva compiuto attività di addestramento e di apprendimento dell'uso di armi lunghe e corte. Egualmente il (omissis) aveva completato il suo addestramento presso un campo militare iracheno e, acquisita la qualifica di *mujahed*, era rientrato in Siria, pronto al combattimento. Contributo rilevante all'arruolamento del (omissis) nello schieramento dello *Stato islamico* era stato offerto da (omissis) e da (omissis) che avevano organizzato il matrimonio di costui in (omissis), atto "combinato" e funzionale a consentire la partenza della coppia per la Siria, unitamente alla sorella del (omissis), (omissis). La condivisione e l'adesione ai principi dello *stato islamico* e l'affermazione della legittimità dell'azione terroristica posta in essere avevano offerto, secondo il giudice territoriale, un contributo a rafforzare il proposito adesivo nei soggetti arruolati. Egualmente, (omissis) aveva avuto contatti con la sorella in Siria e aveva praticato attività di indottrinamento e arruolamento nei confronti dei genitori e di altre donne tra cui (omissis) "(omissis)", donna ucraina verso cui, al pari, in più occasioni aveva ribadito la necessità dell'azione violenta contro minoranze religiose (sciite in particolare), contro gli obiettivi occidentali e contro gli ostaggi. Destinatari dell'indottrinamento erano state anche tali (omissis) e la (omissis).

(omissis) aveva egualmente favorito il matrimonio del figlio (omissis) ed era giunta con costui e la moglie in Siria. Aveva, altresì, svolto attività di arruolamento verso altri familiari rimasti in Italia (in particolare verso l'anzidetta (omissis)). Ancora (omissis) aveva favorito la conoscenza della (omissis) con (omissis), organizzando l'unione tra i due, mettendo a disposizione l'abitazione per la celebrazione e provvedendo a contattare, attraverso il di lei marito, un *Imam*, che avrebbe dovuto procedere ad officiare il rito.

1.1.2. Il processo ha, poi, annotato la Corte d'assise d'appello di Milano, aveva permesso di appurare come operassero all'interno della struttura organizzata, nota come (omissis), i cd. *coordinatori e facilitatori* che nella specifica vicenda erano stati individuati attraverso l'utenza cellulare in uso a (omissis). Si trattava di

ruoli funzionali non solo all'accoglienza iniziale dei *foreign fighters*, ma degli accompagnatori e di quanti avessero inteso raggiungere le terre del Califfato. Lo scopo dell'anzidetta struttura organizzata era quello di formare e distribuire combattenti e volontari. Ciò avveniva attraverso il collegamento nei territori esteri con altri soggetti che svolgevano attività di indottrinamento e attraverso l'organizzazione di espatri in stretto contatto con l'organizzazione centrale. Da ciò si riteneva che il partecipe non dovesse essere in legame diretto con i coordinatori o smistatori siriani dell'ente centrale (noto, appunto, come califfato) ma che fosse bastevole il collegamento consapevole con uno degli snodi della rete. Gli imputati, nella specie, risultavano parte di una cellula periferica che, condividendo l'ideologia violenta e radicale dello *Stato islamico*, avevano attuato e organizzato il relativo trasferimento in Siria, permettendo già ad (omissis), in particolare, di unirsi alle forze combattenti dell'anzidetto Califfato.

Non riteneva plausibili la Corte territoriale le affermazioni a discarico rese dalla (omissis); obiettava che se lo scopo del trasferimento in Siria fosse stato quello di approfondire la religione islamica ella avrebbe avuto la possibilità di scegliere tra un ventaglio di Paesi, diversi dall'area dello *Sham*, e di optare per territori in cui, tra l'altro, non era imperante la guerra. Piuttosto, le conversazioni captate davano conto che l'*egira* (hijra), dovere primario di ogni musulmano, fosse inteso come imperativo di migrare nel territorio dei combattimenti, proprio per dare sostegno ai miliziani dell' (omissis).

Ricostruito ideologicamente il significato del termine *jihad*, attraverso la portata lessicale tradizionale, richiamandone lo spessore interpretativo ascrittogli, si è annotato come esso si attestasse pacificamente, alla luce delle risultanze processuali, su un concetto di lotta, materialmente finalizzata all'uccisione dei miscredenti, tema ribadito, oltre che da (omissis), anche da (omissis) in una lezione, attraverso il mezzo informatico, significativa per i suoi contenuti e perché tenuta il (omissis) (data dell'attentato alla sede di (omissis)). A quella lezione aveva partecipato anche (omissis) che, tra l'altro, aveva ripreso e ribadito i temi trattati anche nel colloquio con (omissis), durante il quale la prima aveva auspicato che l' (omissis) potesse raggiungere e penetrare anche nel nostro Paese.

Attraverso un esame delle captazioni si riusciva, poi, ad appurare che (omissis) era stato avviato al combattimento per esserne poi esentato, in ragione della morte del cognato e che si fosse votato al *jihad* (da intendere come lotta armata, non avendo diversamente significato il riferimento alla ricerca di una moglie). Egualmente certo era che lo avesse fatto attraverso l'aiuto fondamentale offerto da (omissis) (omissis), nella consapevolezza dello scopo perseguito e condiviso della medesima (omissis) che cercava un marito "pronto a combattere".

La Corte d'assise d'appello riteneva fuori discussione l'adesione alla struttura anche di (omissis) , non solo per il contenuto della conversazione in cui aveva approvato la strage al (omissis) , ma anche per l'attività di propaganda e convincimento che aveva svolto verso altri soggetti. Ancora, la (omissis) aveva contribuito al matrimonio e aveva ospitato il gruppo nel grossetano, prima che tutti partissero alla volta della Siria. La donna era ben conscia di quanto avrebbe fatto lì (omissis) . Con detta condotta ella aveva, pertanto, offerto un contributo all'organizzazione terroristica, procurando combattenti e famiglie, necessarie e funzionali alle esigenze dei miliziani. Per (omissis) l'adesione ai principi e all'ideologia *jiadista* erano la base della condotta associativa. Le captazioni davano conto secondo il giudice territoriale del continuo e insistente atteggiamento finalizzato a convincere i genitori al trasferimento nello (omissis) . Aveva organizzato il viaggio di costoro e, seguendo i dettami della (omissis), aveva posto in essere una condotta conforme a quella tipica di partecipazione.

2. Ricorrono per cassazione (omissis) , (omissis) , nel cui interesse risulta depositata in data 30/3/2018 anche una memoria difensiva, (omissis) e (omissis) (omissis) a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia e lamentano quanto segue.

2.1. (omissis) deduce che la sentenza impugnata non si era confrontata specificamente con le doglianze articolate nell'atto d'appello (punti n. 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6) e che la ritenuta condotta di partecipazione non potesse prescindere dalla esatta individuazione della natura e della struttura associativa. Ancora lamenta: la violazione dell'art. 270-*bis* cod. pen. per insussistenza dei suoi presupposti, anche con riferimento alla tipizzazione delle nuove fattispecie a consumazione anticipata previste dagli artt. 270-*quater*.1 e 270-*quater* cod. pen.; si duole, infine, della violazione degli artt. 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. essendosi limitato il giudice *a quo* a confermare il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice.

2.2. (omissis) con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 270-*bis* comma 2 cod. pen. avendo il giudice territoriale posto a fondamento della decisione condotte inidonee causalmente a supportare la fattispecie ritenuta. Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione sulla condotta della ricorrente per il trasferimento dei coniugi in Siria. Con un terzo motivo censura la mancanza di dolo specifico. Con ulteriore motivo si duole del trattamento sanzionatorio e della violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. Nella memoria depositata il 30/3/2018 si tracciano le coordinate giuridiche della fattispecie ascritta e si esplicitano ulteriori ragioni a fondamento della proclamata sua insussistenza.

2.3. (omissis), con un primo motivo, si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 270-*ter* cod. pen., la cui applicazione era stata richiesta, anche ai fini della non punibilità; con un secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione

degli articoli 270-*bis*, comma 2 e 270-*ter* cod. pen., per aver inquadrato i fatti contestati nella prima fattispecie e non nella seconda.

2.4. (omissis) con tre distinti motivi di ricorso lamenta nell'ordine: la mancanza di motivazione sui temi dedotti con l'atto di appello in relazione all'art. 270-*bis* cod. pen e in punto di *affectio societatis*; la violazione dell'art. 442, comma 1 cod. proc. pen e il vizio di motivazione per travisamento della prova, relativamente anche all'utilizzo di una conversazione, del 27/04/2014, avvenuta via Skype, tra la ricorrente e (omissis) ; l'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art 62-*bis* cod. pen. nella loro massima estensione.

### **OSSERVA IN DIRITTO**

I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

1. Il nucleo centrale delle doglianze ruota, per tutti i ricorrenti, intorno alla definizione di talune questioni comuni che devono essere trattate per ragioni logico-sistematiche in via preliminare e in maniera generale. Si tratta della definizione dei caratteri della condotta di partecipazione ad associazione di tipo terroristico e della necessità di delimitare il perimetro operativo della condotta tipica, anche in funzione della sua distinzione rispetto a talune fattispecie similari, di pari rilevanza penale e in ragione della necessità di segnare, con chiarezza, il discrimine dalle pure adesioni intimistiche a precetti comportamentali e religiosi, di mera condivisione ideologica, estranee, contrariamente, all'ambito dell'intervento sanzionatorio criminale. Ancora, la stessa definizione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo terroristico non può indubbiamente prescindere dalla enucleazione della stessa nozione di terrorismo, concettualmente postulato dal fatto tipico ed elemento normativo "specializzante" del paradigma di incriminazione in esame.

La finalità di terrorismo è una categoria che, nel corso dei tempi, ha subito un'evoluzione anche sul piano della definizione legale. L'art. 270-*sexies* cod. pen. è stato, infatti, introdotto dall'art. 15 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), con lo scopo di dare una definizione legislativa dell'anzidetta finalità. In precedenza l'attenzione si era concentrata sulla sua delimitazione rispetto al concetto d'eversione dell'ordine democratico, categoria di cui lo stesso legislatore aveva dato una indicazione precisa attraverso l'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 304, norma d'interpretazione autentica, con cui si era recuperata concettualmente l'eversione stessa all'ambito dell'*ordine costituzionale*. L'incriminazione, attraverso l'art. 270-*bis* cod. pen., delle condotte tese a colpire anche gli Stati esteri con iniziative di guerra o di cd. guerriglia, aveva creato più d'un problema ermeneutico. La contrapposizione tra terrorismo ed eversione riecheggiava in più disposizioni (art. 270-*bis*; 280 e 289-*bis* cod. pen.) inducendo a collegare

semanticamente il terrorismo cd. *interno* ad azioni qualificate dal fine di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione (S.U. n. 2110 del 23/11/1995, depo (1996) Fachini e altri, Rv. 203769) e a gesti violenti, indiscriminatamente rivolti non contro le singole persone, ma contro ciò che esse rappresentavano. Si trattava di atti caratterizzati dallo scopo di colpire la fiducia nelle strutture statuali e di indebolirne le strutture portanti. Ben presto si era intesa l'inadeguatezza della nozione così tracciata a recuperare al suo ambito di operatività anche fenomeni più complessi di portata *internazionale*. Consapevolezza di limiti siffatti era stata, in concreto, acquisita già a far data dal 2001 e in più occasioni la riflessione si era spostata sulle fonti di carattere "extradomestico" che, in certa misura, offrivano più d'un referente di definizione del fenomeno in esame, caratterizzato dai connotati di internazionalità. In questa logica si è più volte evocata la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9 dicembre 1999, esecutiva con legge 27 gennaio 2003, n. 7), oltre alla definizione di atti terroristici contenuta nella decisione quadro 2002/475/ GAI del Consiglio dell'Unione europea che risulta, contrariamente, basata sulla elencazione di una serie di fattispecie considerate dal diritto nazionale e che sono suscettibili di indebolire uno Stato o una organizzazione internazionale nelle sue strutture, intimidendo gravemente la popolazione e costringendo i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere determinati atti. Mentre la convenzione Onu comprendeva atti compiuti sia in tempo di pace che di guerra, la decisione da ultimo indicata aveva un ambito applicativo limitato alle condotte commesse in periodo di pace. Le azioni poste in essere in tempo di guerra risultavano, pertanto, regolate dal diritto umanitario e internazionale e dalle specifiche convenzioni.

Entrambe le fonti e i criteri ispiratori ruotavano intorno a un concetto di "depersonalizzazione" della vittima, in ragione del vero obiettivo dell'azione violenta, volta a diffondere paura indiscriminata nella popolazione.

In questa logica si sono mosse le prime decisioni che hanno ritenuto di applicare regole e principi indicati a fenomeni violenti in cui le azioni si dirigevano (in tempo di pace o di guerra) verso soggetti estranei alle ostilità (Sez. 1, n. 1072 dell'11/10/2006 (dep. 2007) Bouyahia Maher, Rv. 235288, sulle prime azioni dei Kamikaze, in cui si affermava che la definizione del concetto di terrorismo dovesse avvenire attraverso l'integrazione dell'ordinamento interno con le fonti internazionali vincolanti per il nostro Paese - fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 270-sexies cod. pen.; per gli atti compiuti nei conflitti armati in danno della popolazione civile: Sez. 5, n. 39545 del 4/7/2008 Ciise Maxamad, Rv. 241730; Sez. 5, nr. 31389 dell'11/6/2008 Bouyahia, Rv 241174).

Come anticipato con il d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo

internazionale), sono state definite le condotte con finalità di terrorismo introducendo l'art. 270-*sexies* cod. pen.

La norma si caratterizza essenzialmente, al di là della portata definitoria, per il richiamo, in funzione integrativa, del vincolo derivante da fonti internazionali che entrano attraverso un meccanismo di rinvio *dinamico* a far parte della fattispecie in esame.

La disposizione definisce le condotte di terrorismo sul piano oggettivo come quelle che *per natura o contrasto possono arrecare grave danno a un Paese o a una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o una organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali costituzionali economiche e sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia* (per approfondimenti sulla nozione di grave danno e di contesto: Sez. 6, n. 28009 del 15/5/2014 Alberto, Rv. 260076).

Il profilo soggettivo delle condotte, con finalità di terrorismo, deve concentrarsi su una delle tre caratteristiche previste dalla norma indicata (intimidire la popolazione; destabilizzare o distruggere una delle strutture fondamentali del Paese o di una organizzazione internazionale; indurre una costrizione).

La giurisprudenza di questa Corte sulla definizione della partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, è stata caratterizzata innanzitutto dalla necessità di distinguere la finalità di terrorismo internazionale da quella di eversione dell'ordine costituzionale di altri Stati e si è giunti alla conclusione che esula dalla finalità e dalla *ratio legis* la possibilità che il giudice interno si pronunci su fenomeni politico-istituzionali di uno Stato estero (Sez. 6, n. 36776, del 1 luglio 2003 Nerozzi, Rv. 226049). Il bene giuridico tutelato si identificherebbe esclusivamente nella personalità internazionale dello Stato, in guisa tale da escludersi la possibilità di estendere in sostanza la formula dell'art. 270-*bis* cod. pen. alle ipotesi di eversione degli Stati esteri (Sez. 5 n. 12252 del 23/2/2012 Bortolato, Rv. 251920; parzialmente difforme sembrerebbe, tuttavia, Sez. 5, n. 75 del 18/7/2008 Laagoub e altri, Rv. 242355).

In punto di condotta il delitto di partecipazione ad associazione di tipo terroristico prevede le due forme alternative attraverso cui si può rivelare l'azione tipica. Da un lato, il cd. ruolo *direttivo* in senso ampio e, dall'altro, l'adesione ad associazione già costituita, che si prefigge lo scopo di realizzare, con la violenza, i fini descritti dalla norma.

La disposizione in realtà appresta tutela contro il programma che ne caratterizza la struttura e non contro "l'idea" sottostante e ispiratrice la spinta a delinquere, anche



nei casi in cui essa "ideologia" assuma i connotati tipici d'un motore esecutivo dell'azione deviante. L'*idea*, tuttavia, cui si collega la corrispondente ed eventuale manifestazione del pensiero, per assumere rilevanza penale, deve obiettivizzarsi in programmi o segmenti fattuali prodromici alla realizzazione di comportamenti violenti. In realtà non si incrimina la condotta d'espressione del pensiero e non si reprime il diritto individuale a costruire una propria visione del mondo, contrastante con quella trasfusa e posta a fondamento d'un ordine costituito, cui si ispirano lo Stato, la sua legislazione e il sistema istituzionalizzato. Né l'incriminazione investe il dissenso o determinati rapporti tra regole etico-sociali e norme giuridico-penali. Frutto d'un equivoco si rivelerebbe l'impostazione che, invero, tendesse a ritenere addirittura la legge penale come fonte regolatrice di precetti etico-religiosi e come canone inderogabile di una morale preconstituita che vivrebbe d'una autorità idonea ad imporsi dall'alto in basso nei rapporti tra Istituzioni e cittadini o nelle relazioni tra essi individui. In realtà non è questa la premessa da cui muovere; erronea risulterebbe un'impostazione che pretendesse di ricostruire la dinamica dell'incriminazione partendo dai concetti anzidetti. Sui diritti di libertà, presidiati costituzionalmente e, per quanto qui rileva, sui diritti di libertà di religione e di pensiero (artt. 19 e 21 Cost.) non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile una funzione "pedagogica" del legislatore, finalizzata a creare, attraverso l'incriminazione, come si è correttamente osservato, un'*etica dell'obbedienza*. Il precetto penale ha un significato e può avere un suo ambito di operatività, là dove vi sia offesa (in termini di danno o pericolo) rispetto a beni giuridici di eguale valore e là dove, come accade nel caso di specie, il contributo del singolo si traduca nell'adesione a gruppi che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. La partecipazione, dunque, rileva non in quanto manifestazione ideologica di un pensiero eticamente, moralmente o religiosamente difforme dall'altrui sentire, ma solo in quanto essa "idea" sia in diretto collegamento con il compimento di atti di violenza funzionali all'anzidetta finalità.

Ciò posto deve osservarsi come il reato di cui all'art. 270-*bis* cod. pen. sia, invero, tradizionalmente indicato anche come reato di pericolo cd. presunto, per la cui configurabilità occorre una struttura anche minima o rudimentale con un programma tra partecipi che abbia le finalità indicate di terrorismo o eversione. Quel programma si deve, cioè, incentrare sulla realizzazione di progetti concreti e attuali di atti di violenza, diretti al conseguimento dello scopo associativo. Da ciò discende la conseguenza che l'*idea in sé* (eversiva o terroristica), non accompagnata da progetti concreti e attuali di violenza, non vale a rendere penalmente rilevante l'adesione del singolo, là dove si arresti ad un piano intimistico e di pura convinzione interiore (in senso analogo già: Sez. 1, nr. 22719 del 22/3/2013 Lo Turco, Rv. 256489; Sez. 1, n. 30824 del 15/6/2006 Tartag, Rv. 234182; Sez. 1, nr. 1072 dell'11/10/2006

Bouyahia Maher, Rv. 235289). Non è, tuttavia, necessaria, ben inteso, la realizzazione di singoli reati che diano anche concretizzazione fenomenica al programma associativo stesso; piuttosto, occorre che si realizzi una struttura, pur elementare, che abbia un minimo di effettività e idoneità a porre in essere i singoli fatti e atti di violenza con la finalità anzidetta. Egualmente non è richiesto, affinché possa configurarsi la condotta di partecipazione, che il programma associativo generale si sia già risolto nella specifica programmazione di singoli e specifici atti terroristici o di violenza con analoga finalità (Sez. 5, nr. 2651 del 8/10/2015 (dep. 2016), Nasr Osama, Rv. 265924; Rv. 253943, Chahchoub e altri, del 2012). Si è anche spiegato come le azioni già poste in essere ben possano, a livello probatorio, costituire indicatori o elementi di prova della stabilità organizzativa del vincolo associativo e della struttura (Sez. 1, n. 22673 del 22/4/2008, Di Nucci, Rv.240085). In questa logica si è ritenuto opportuno richiamare la categoria del reato di pericolo *cd. presunto*. Essa si collega, indubbiamente, alla necessità di assicurare protezione a beni giuridici di rilevanza primaria e alla necessità da parte del legislatore di fare ricorso a modelli siffatti di incriminazione evitando, nei limiti del possibile, che la tecnica di normazione possa porsi in contrasto con i diritti di libertà dei cittadini. I rischi maggiori si palesano, all'evidenza, allorché il pericolo è assunto come diretta qualificazione della condotta in sé, senza avere riguardo alle sue concrete conseguenze. Spesso si è parlato in ipotesi siffatte anche di reati a *cd. condotta pericolosa*. In questi casi con condotte sinteticamente formulate, prive di accenni descrittivi sul fatto tipico o di elementi normativi ovvero ancora non adeguatamente sviluppati nella definizione dei modelli di causazione della lesione -su cui si incentra il paradigma normativo- si rischia di proiettare l'incriminazione verso formule assai elastiche e, per certi versi, esposte ad essere colmate con una interpretazione giurisdizionale che non deve mai tenersi discosta dalla regola di tassatività e materialità della fattispecie.

L'astrazione è modello contrapposto concettualmente ai parametri di concretezza cui, piuttosto, deve ispirarsi l'incriminazione penale. Si tratta di parametri che hanno lo scopo di allontanare le tecniche di descrizione dei fatti e quelle di applicazione delle fattispecie da modelli soggettivistici e puramente sintomatici, in una logica che conduca ad un oramai desueto e lontano *diritto penale d'autore e dell'atteggiamento interiore*. Il percorso dogmatico che ha delineato il tracciato della concezione intimamente realistica del fatto ha, del resto, correttamente allontanato approcci tesi a valorizzare prospettive di natura astratta per condurre l'esame delle fattispecie di pericolo a un piano di decisa valenza reale. Correttamente l'attributo di astrattezza è collegato ai reati di pericolo in cui la legge dichiara punibili certe forme di reato incentrate sul mero comportamento umano. In essi è la condotta a essere definita pericolosa e lo è attraverso l'esperienza comune che assurge a referente di

valutazione e di ponderazione dell'antigiuridicità da parte del legislatore. Essa condotta, in ragione di ciò, è foriera di pericolo e vale in questa logica ad assumere rilevanza penale, perché lesiva o potenzialmente tale del bene protetto dalla incriminazione. Il livello di tutela apprestato all'oggettività giuridica della fattispecie, segna, pertanto, l'ambito di accertamento "nella vicenda storica", in ordine al quale si deve spingere l'interprete, per ricercare se nella condotta materialmente tenuta esistano i crismi della tipicità legalmente data come pericolosa. Il reato di cd. pericolo concreto è, contrariamente, quello in cui non v'è arretramento alla condotta, ma lo spessore di lesività sta nel pericolo come risultato del fatto. Esso pericolo è elemento della fattispecie ed entra a delinearne la medesima tipicità, obbligando il giudice, al pari di ogni elemento della struttura del fatto, a ricercarlo, attraverso una verifica sul se la condotta lo abbia effettivamente concretizzato, ponendo e recando minaccia al bene giuridico. Spesso si è semplicisticamente annotato che nei reati di cd. pericolo astratto non si debba operare un accertamento concreto della lesione, accertamento contrariamente necessario per i secondi tipi di illecito, in cui la verifica del pericolo concreto inerisce alla struttura del fatto incriminato. In antitesi a opzione dogmatica siffatta si è preferito rimarcare la necessità di una verifica "realistica" in entrambe le categorie di fatti penalmente rilevanti. In questa logica si è anche distinto tra reati ad evento di pericolo concreto e reati a condotta pericolosa. La diversità è sostanzialmente quella tracciata. Nei primi la situazione pericolosa è assunta dal legislatore come oggetto della qualificazione giuridica del fatto e il pericolo nel modello legale è posto come una sorta di evento "naturalistico" nel senso che è in collegamento con la condotta. In queste fattispecie l'accertamento del pericolo deve avvenire in concreto ed *ex post*. Al contrario, nei reati cd. a condotta pericolosa l'accertamento di esso pericolo si opera *ex ante* e si parla anche di fattispecie a mera condotta pericolosa, in cui essa condotta è portatrice nella sua dimensione descrittiva del requisito anzidetto, senza che ciò, tuttavia, significhi che il pericolo sia oggetto di una presunzione e non debba costituire oggetto di un certo tipo di verifica da parte dell'interprete. Ciò è chiaro proprio in forza di quanto è scritto nell'art. 49 cpv. cod. pen., norma cardine del sistema che segna la necessaria lesività del fatto e in cui nonostante l'eventuale conformità di esso fatto al modello legale potrebbe non ricorrere l'offesa al bene con il conseguente scarto tra essa e la sua tipicità formale. In questi casi, in cui la connotazione di pericolo attiene alla mera condotta, va esclusa la rilevanza penale allorquando l'offesa non sia realizzata e il bene a tutela del quale la condotta è incriminata non sia stato in concreto messo in pericolo da quel tipo d'azione legalmente definita pericolosa e tale stimata dal legislatore in guisa da essere incorporata nel paradigma legale. Deriva che in tutti i cd. reati di pericolo si richiede a maggior ragione l'accertamento sulla concreta pericolosità del fatto da parte del giudice. Dunque, la pericolosità non sta nei solo

precetto- comando e nella valutazione presuntiva e astratta che abbia operato il legislatore sul tipo di azione.

Ciò spiega perché nell'indagine da effettuare per la verifica dei connotati di partecipazione il giudice debba concentrarsi sulla rilevanza concreta dell'apporto alla struttura associativa e sull'elemento subiettivo della partecipazione all'associazione terroristica, al fine di appurare se e in che misura il contributo offerto non si sia limitato alla mera manifestazione del pensiero e si sia, piuttosto, risolto nell'adesione alla struttura attraverso la condivisione del metodo violento per la realizzazione degli scopi associativi e nella realizzazione di un contributo di valenza causale efficiente a indurre la vita e la sopravvivenza dell'ente, anche e solo in termini di puro rafforzamento della sua essenza.

Le forme di partecipazione possono atteggiarsi anche diversamente in relazione alle tipologie di associazioni che l'esperienza giudiziaria può proporre, pur dovendosi rilevare come costante il contributo materiale al gruppo superindividuale e il requisito d'*affectio*.

In più d'una decisione si è, del resto, fatto riferimento non all'atto di adesione al progetto sovversivo o terroristico, ma alla creazione di "gruppi di affinità" o di "cellule" cd aderenti alla struttura base (Sez. 1, n. 21686 del 22/4/2008, Fabiano, Rv. 240075; Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013 Stefani, Rv. 257547). Sviluppando, così, la premessa secondo cui l'associazione sussiste anche là dove la struttura stessa abbia raggiunto un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, pur senza aver ancora predisposto un programma di azioni terroristiche specifiche, si è ritenuto che esse caratteristiche sussistano (in guisa da rendere penalmente rilevante l'intervenuta adesione) a fronte di strutture di matrice islamica, appunto, *cellulari*, caratterizzate da flessibilità interna e in grado di modularsi secondo le esigenze concrete, capaci di operare in più Stati e attraverso meccanismi di adesione progressiva e aperta. Si è, pertanto, richiamato il concetto di "rete" come elemento descrittivo della struttura di organizzazione e diffusione della compagine (Sez. 5 n. 31389 dell'11/6/2008, Bouyahia e altri Rv. 241175; Rv. 240010 del 2007, Boccaccini; più recentemente Sez. 5 nr. 2651 dell'8/10/2015 (dep. 2016), Nasr Osama, Rv. 265924, Rv. 253943 Chahchoub e altri 2012; sulla prova del vincolo associativo: Sez. 5. n. 48001 del 14/7/2016, Hosni, Rv. 268164). Ancora e recentemente, questa Corte ha ribadito che la partecipazione ad una associazione terroristica di ispirazione jihadista può manifestarsi anche attraverso modalità di adesione "aperte" e spontaneistiche, che non implicano l'accettazione da parte del gruppo, ma che comportano di fatto una inclusione progressiva dei partecipi (Fattispecie in cui si è ritenuta partecipe dell'associazione terroristica una "cellula" operativa autonoma composta di più soggetti attivi sul territorio italiano) (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bekaj e altri, Rv. 271647).



In altri termini nella fattispecie di cui all'art 270-bis cod. pen., come più in generale nella figura plurisoggettiva necessaria, il contributo causale assume contorni indifferenziati rispetto alla tipicità del fatto che qualifica la reità in senso stretto e si dilata a tutti i tutti gli antecedenti eziologicamente significativi nella produzione del risultato incriminato. Esso risultato consiste nel delitto (*a forma libera*) di cui all'art. 270 bis cod. pen., nella condotta di partecipazione e, dunque e prima ancora, di adesione seria e apprezzabile ad un gruppo con finalità di terrorismo. Essa partecipazione (si rinvia anche a quanto si dirà per la posizione di (omissis) ) si connota per apporti materiali idonei causalmente a rendere esistente la struttura e ad assicurarne la sopravvivenza. In questa logica l'azione di concorso nel delitto plurisoggettivo necessario viene recuperata alla tipicità del fatto attraverso la sua efficienza causale rispetto all'evento di pericolo che la costituzione dell'associazione e l'adesione ad essa da parte del singolo concorrente inducono. Si comprende come la spiegazione causale assuma, pertanto, nello scrutinio oggettivo della fattispecie concorsuale un profilo determinante, poiché l'aggregazione diventa *ex se* evento giuridico, rilevante giacché è volto a realizzare un programma illecito con violenza e per finalità di terrorismo.

Occorre, pertanto, per aversi partecipazione, condivisione degli scopi associativi con relativa compenetrazione nella struttura e disponibilità verso essa che offra oggettivamente risultati o apporti concausali alla vita e alla sopravvivenza della dell'ente, con l'*affectio* tipica del partecipe. Tutto ciò non richiede formali accettazioni, da parte del nucleo centrale, ammissioni solenni o investiture che facciano del singolo un elemento noto al gruppo, percepito come tale da tutti gli altri aderenti. In ciò l'associazione di tipo terroristico, a conformazione base cd. *orizzontale* può discostarsi dai modelli tradizionali che l'esperienza giudiziaria ha offerto e che tradizionalmente sono stati legati al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Invero, gli obiettivi da realizzare non sono limitati a una parte del territorio, ma interferiscono e mirano a diffondere un certo messaggio da imporre con la violenza in termini globali, piegando ad esso il dissenso e distruggendo ogni forma culturale e religiosa diversa da quella propalata.

Il discrimine nella qualificazione della stessa partecipazione è dato indubbiamente dall'atteggiamento psicologico e, prima ancora, dalla estrinsecazione di comportamenti che assumano efficienza causale per la sopravvivenza del gruppo stesso. La base associativa, pertanto, è di natura causale e vive dei contributi anche isolati e unilateralmente offerti ad essa dai singoli aderenti che abbiano inteso compenetrarsi in essa condividendone non solo gli scopi, ma i metodi di violenza attraverso cui essi devono essere realizzati.

Ciò posto in via generale si può passare all'esame specifico delle ragioni di doglianza, sviluppate nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti.

2. (omissis) , premette che la sentenza impugnata non risulta essersi confrontata con le doglianze articolate nell'atto d'appello (punti n. 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6) e che la condotta di partecipazione non poteva prescindere dalla esatta individuazione della natura e della struttura associativa, constando di una interrelazione tra singolo e realtà superindividuale.

Egualemente la mera determinazione di intraprendere un viaggio non avrebbe permesso di ritenere che essa potesse fondare l'ascritta azione di adesione alla struttura terroristica. La prova della partecipazione al gruppo avrebbe, contrariamente, richiesto un effettivo inserimento nella associazione di riferimento o il compimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma con assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma organizzativo. Tutto ciò non constava nella specie e il materiale di prova si risolveva in una attività puramente preparatoria della futura partecipazione, tuttavia, ancora non inquadrabile in una condotta di intraneità.

Né avrebbe avuto significato fare riferimento alle diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, cui non si sarebbe potuto attribuire alcun valore integrativo del precetto penale. Egualemente sarebbe stato necessario individuare i soggetti partecipi della organizzazione nota come "Stato islamico o Califfato", i rapporti e le attività svolte in concreto, poiché non era sufficiente fare riferimento semplicisticamente alla sovrapposizione tra residenti in quella parte di territorio occupato e interessato dall'attività armata e i partecipi al Califfato stesso. La stessa presentazione e conformazione di esso Califfato non avrebbe avuto i crismi obiettivi per integrare l'associazione di tipo terroristico, rispetto alla quale i singoli avrebbero potuto perfezionare l'adesione concretizzando la condotta di partecipazione incriminata.

L'attività di indottrinamento, poi, che (omissis) subiva non sarebbe valsa a farne un'autrice di esso, verso altri soggetti. Ciò neppure valorizzando i semplici corsi di approfondimento e di studio del Corano. Né la partecipazione penalmente rilevante sarebbe potuta coincidere con la semplice adesione psicologica e/o ideologica all'integralismo islamico.

Nella specie, non era stata sciolta la questione della specifica *modalità partecipativa* oggetto di addebito all'imputata.

Al di là dell'adesione all'ideologia islamica più radicale la partecipazione si era risolta nel solo tentativo di convincere i genitori al trasferimento in territorio islamico.

2.1. Il primo motivo di ricorso risulta essenzialmente valutativo e tende, in parte e in definitiva, anche a una diversa ponderazione del risultato della prova, già correttamente apprezzato dal giudice di merito, secondo un ragionamento immune dalle censure rivolte.

Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata individua esattamente la natura e la struttura associativa di riferimento cui si addebita alla ricorrente di aver consapevolmente aderito, estrinsecando quel legame e l'interrelazione tra singolo e realtà superindividuale che costituisce il nucleo oggettivo essenziale del delitto plurisoggettivo necessario in esame. Ciò vale anche ponendo come struttura di riferimento la realtà istituzionalizzata collocata sul territorio in cui risultava insediato il Califfato e che viveva di modelli organizzativi, per più aspetti assimilabili a quelli statuali e che, tuttavia, non escludevano si trattasse di una entità autoproclamatasi e che ricorreva anche alla violenza di tipo terroristico per la realizzazione della sue finalità. Né si può condividere lo sviluppo argomentativo, posto a fondamento del ricorso, che ha inteso ritenere che la condotta di partecipazione alla struttura associativa si sarebbe concretizzata nella mera determinazione di intraprendere un viaggio, determinazione *ex se* inidonea a fondare l'ascritta azione di adesione alla struttura associativa.

La prova della partecipazione al gruppo terroristico avrebbe, contrariamente, affermata alla ricorrente, richiesto un effettivo inserimento nella struttura di riferimento con il compimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma e con assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma strutturale. Tutto ciò non constava nella specie e il materiale di prova si risolveva in una attività puramente preparatoria della futura partecipazione, tuttavia, non inquadrabile in una condotta di intraneità. Né sarebbe valsa, in senso diverso, l'attività di indottrinamento o quella di proselitismo e ancor meno l'organizzazione del trasferimento in Siria unitamente ai genitori.

Premette la ricorrente ancora, la fallacia del ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata che aveva costruito e sovrapposto allo *Stato islamico* il concetto e la struttura di una organizzazione terroristica.

Sul punto si deve, come anticipato, osservare che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha affermato che l'attività di proselitismo, fondata su ragioni di carattere etnico o religioso, ben può essere effettuata mediante i canali telematici (cfr. Sez. 5, n. 33179 del 24/03/2013, Scarpino, Rv. 257216; Sez. 3, n. 8296 del 02/12/2004, dep. 2005, Ongari, Rv. 231243) e che la natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, analoghe allo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, è stata da ultimo confermata in più decisioni (cfr. Sez. 5, n. 2651 dell'08/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265925; Sez. 5, n. 48001 del 14/07/2016, Hosni, Rv. 268164).

D'altra parte, costituisce un dato incontrovertibile quello secondo cui la guerra civile attualmente in corso di svolgimento sul territorio siriano-iracheno vede contrapposte diverse fazioni militari, una delle quali è rappresentata proprio dallo Stato Islamico

dell'Iraq e della Siria, la cui matrice ideologica e religiosa è rappresentata dal richiamo al *Jihad*, che ispira le azioni belliche condotte su quell'area del Medio Oriente dall'Isis e costituisce, su scala internazionale, il collante del terrorismo islamico (Cass. nr. 24103 del 2017 del 4/4/2017). Ciò posto, e contrariamente a quanto dedotto, si deve osservare come lo stesso Giudice di merito abbia richiamato il principio affermato da questa Corte (Sez. 5, nr. 48001 del 14/7/2016, Hosni,) secondo cui l'attività di mero proselitismo e indottrinamento anche volta ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti a proprio nome non integrerebbe di per sé sola la fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen., ravvisandosi una mera preconditione ideologica suscettibile di essere valutata per l'applicazione di misure di prevenzione. Lo stesso giudice, tuttavia, indica come non si tratti di una attività che risulta in ogni caso neutra potendo essa stessa rilevare anche ai sensi dell'art. 414 comma 4 cod. pen., là dove si traduca in una incessante opera di convincimento idonea a far trasferire uomini e risorse nel teatro di guerra (Sez. 6, 46308 del 12/7/2012 Chabchoub e altri). Del resto, ha osservato il giudice di merito che il processo aveva permesso di appurare l'esistenza di una struttura organizzata dell'ISIS composta dai coordinatori e facilitatori (individuati attraverso l'utenza in uso a (omissis) ) struttura che era volta non solo all'accoglienza dei *foreign fighters*, ma dei relativi accompagnatori e di tutti coloro che avessero inteso raggiungere le terre del califfato. La struttura centrale soleva organizzare la vita sia dei *mujahed* -da addestrare e avviare al combattimento- sia dei familiari e delle donne che avrebbero dovuto provvedere al sostegno dei miliziani. Essendo rivolta l'organizzazione centrale alla distribuzione delle risorse umane e materiali nella lotta in area di *Sham* era evidente -secondo un ragionamento logico ineccepibile seguito dal giudice di merito- che essa associazione si avvalsesse dei soggetti anche collocati in territorio estero che, in collegamento tra loro, svolgevano mediante un'attività incessante di indottrinamento alle convinzioni islamiche più estreme e radicali, una attività di importanza primaria per la vita e la sopravvivenza della struttura.

Si è, pertanto, ritenuto che il partecipe non dovesse essere necessariamente in contatto diretto con i referenti del nucleo centrale associativo e, dunque, con gli esponenti del califfato propriamente inteso come punto essenziale della rete e fosse piuttosto sufficiente il consapevole collegamento con uno degli snodi anche periferici della rete stessa, là dove si fosse tradotto in un supporto alle finalità perseguite dal califfato stesso.

Per (omissis) si è osservato come la radice comune di carattere ideologico concretizzantesi nell'adesione ai precetti del credo islamico radicale e l'esaltazione della doverosità delle azioni terroristiche programmate si fossero accompagnate innanzitutto ad una incessante attività di supporto verbale volto a organizzare e



concludere il trasferimento della sua famiglia nell'area dello (omissis) e dei combattenti islamici. D'altro canto che la struttura condividesse i caratteri dell'entità terroristica risulta pacifico da quanto indicato nella decisione impugnata e dai richiami alla sentenza di primo grado che con essa si interseca, oltre che dai numerosi attentati richiamati all'esito dei quali erano decedute innumerevoli vittime, con adesione e condivisione dei metodi e delle finalità, anche da parte della ricorrente. La sentenza ha poi spiegato perché non si potesse dare credito alle proteste di innocenza di (omissis) e non si potesse ritenere che da parte sua si fosse trattato di una semplice attività di manifestazione del pensiero e volta all'approfondimento della religione in esame. Se questo fosse stato lo scopo ultimo dell'agire non avrebbe avuto motivo la ricorrente di trasferirsi con tutta la famiglia in una zona in cui era attiva la lotta e la preparazione armata, entrando in una condizione di vera clandestinità secondo quanto era emerso durante il processo.

Piuttosto, si era ritenuto che l'esaltazione e la condivisione degli scopi degli attentati e l'egira stessa fossero indicatori di un comportamento di piena associazione alla struttura preceduta dalla adesione ai precetti dell'islam radicale.

2.2. Infondato è anche il secondo motivo con cui si duole la ricorrente della violazione della disposizione di riferimento di cui all'art. 270-bis cod. pen. per insussistenza dei suoi presupposti anche con riferimento alla tipizzazione delle nuove fattispecie a consumazione anticipata, previste dagli artt. 270-quater.1 e 270-quater cod. pen.

Si era assistito, afferma la ricorrente, a una applicazione che si fondava su una smaterializzazione del concetto di partecipazione in violazione del principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie. Il recupero dell'attività di insistente pressione per il trasferimento dei genitori in Siria nelle zone controllate dai combattenti islamici si traduceva nell'applicazione della norma su un piano indistinto della cd. *colpa d'autore* e, dunque, nella punizione dell'adesione del soggetto a una certa ideologia. Semplici contatti non si sarebbero potuti ritenere condotta di partecipazione. Anche la condivisione dei principi dell'Islam radicale non significava affatto "partecipazione" alla struttura terroristica, né rafforzamento in termini di concorso morale od operativo alle stragi o agli omicidi sistematici. La partecipazione, contrariamente, aveva una sua tipicità sovrapponibile a quella che lo stesso art. 416 cod. pen. delineava per la struttura associativa di base.

Sarebbe stato necessario, contrariamente, ribadisce la ricorrente, un contributo fattivo e non la semplice adesione morale. Nella specie, ricorrevano esternazioni puramente occasionali in un contesto privato. Neppure sarebbe valsa la valorizzazione della frequentazione in qualità di discente dei corsi religiosi tenuti da

(omissis), traducendosi quella condotta nella passiva acquisizione di nozioni religiose, sia pur radicali.

Ebbene, nella logica posta la questione giuridica centrale è relativa alla differenza tra le fattispecie di cui agli artt. 270-bis cod. pen. e quelle descritte agli artt. 270-quater.1 e 270-quater cod. pen. che puniscono le condotte di arruolamento con finalità di terrorismo e quelle di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. In realtà la tipicità delle due fattispecie da ultimo indicate (frutto di successive interpolazioni del sistema introdotte dall'art. 15, comma 1, d.l. 27 luglio 2005 n. 144 conv. con mod. nella legge 31 luglio 2005, n. 155 e art. 1 comma 2 d.l. 18/2/2015, n. 7 conv. nella legge 17 aprile 2015, n. 43) è caratterizzata dalla presenza in entrambe le disposizioni indicate della clausola di riserva che ne segna chiaramente l'ambito di operatività. Da ciò deriva che le due ipotesi in esame - che hanno carattere residuale e una tipicità "ristretta" rispetto al delitto di partecipazione ad associazione di tipo terroristico- sono configurabili solo nei casi in cui non ricorra l'anzidetta adesione alla struttura, tradottasi in una condotta di inserimento nella compagine associativa con *affectio societatis* piena. In altri termini esse condotte di organizzazione di trasferimenti o di arruolamento con finalità di terrorismo possono essere poste in essere solo da soggetti che non risultino parimenti intranei alla struttura e siano privi di *affectio societatis*. In queste ipotesi i singoli segmenti di azione posti in essere risulteranno punibili ai sensi delle disposizioni indicate. Là dove, al contrario, si tratti di atti che siano stati posti in essere da soggetti già incardinati nella struttura plurisoggettiva e che siano, appunto, legati dall'elemento dell'*affectio*, risultando gli autori in essa struttura integralmente compenetrati, eventuali atti di organizzazione di viaggi o di arruolamento saranno punibili già a titolo di partecipazione e risulteranno assorbiti nella fattispecie anzidetta, contribuendo alla vita dell'ente e alla sua sopravvivenza e concorrendo a integrare segmenti del fatto tipico che contraddistingue il modello di incriminazione.

Infondati si rivelano anche in questa logica i rilievi inerenti la carenza di tassatività della condotta e di materialità che fondano la fattispecie. In questa ottica deve escludersi che l'incriminazione associativa incentrando la punibilità sulla condotta di partecipazione alla struttura con finalità di terrorismo sia carente dal punto di vista descrittivo e si risolva in una anticipazione dell'intervento penale rispetto alla lesione effettiva e concreta dell'oggettività giuridica della fattispecie. Né si viene, in altri termini, a punire un atteggiamento interiore o a valorizzare un concetto di colpa d'autore, in virtù del quale si punisce per il modo di essere del singolo soggetto, come si è ritenuto nel pur pregevole sviluppo critico del motivo di ricorso. In particolare l'incriminazione estende la soglia di rilevanza penale e incorpora fatti in ragione della condotta posta in essere e della pericolosità di cui essa risulta foriera per il bene protetto. Non si incrimina la semplice manifestazione del pensiero o

l'intima convinzione di "doverosità etico-religiosa" del singolo, ma la pericolosità che l'adesione stessa a un gruppo organizzato induce e la condizione di pericolo di cui essa condotta adesiva risulta portatrice. In questo senso basta riflettere sul fatto che la condotta punita e che assume rilevanza penale è quella che postula l'esistenza, sia pur in forma rudimentale, di un nucleo associativo (cellula, in un sistema in rete o struttura composita in senso orizzontale) che sia nella condizione effettiva di realizzare un programma delittuoso con finalità di terrorismo. Ciò senza richiedere né che si sia già concretizzata la pianificazione di attentati o la individuazione di obiettivi sensibili da attaccare, risultando bastevole, proprio per le caratteristiche di estrema violenza che contraddistinguono gruppi siffatti, che essi abbiano, in concreto, le potenzialità per porre in essere azioni conformi a quella tipologia. Si comprende, allora, come non sia l'estrinsecazione del puro pensiero e dell'*idea* ad essere oggetto d'incriminazione o la mera intimistica sua rivelazione, ma il pericolo concreto che da quell'azione adesiva deriva. Ciò perché la struttura acquisisce un nuovo ed ulteriore contributo che si risolve nella disponibilità di un combattente per la causa comune che ispira il programma e che diventa *ipso facto* -in ragione proprio della natura del credo ideologico- servente e indispensabile per la vita del gruppo stesso e della sua sopravvivenza. Si spiega, ancora, perché l'associazione con crismi siffatti -in cui non si richiede neppure la dimostrazione di accettazioni reciproche da parte dei vertici della struttura o l'ammissione formale attraverso rituali o altri mezzi di reclutamento- sopravvive attraverso una crescita autonoma e interiore di ciascuno degli aderenti, crescita che può avviarsi solo dopo l'adesione integrale ad essa compagine e la compenetrazione all'interno, attraverso un'opera di indottrinamento e di proselitismo, prima subito e, poi, a sua volta, attuato e propalato verso terzi estranei.

Questa logica fa ben comprendere perché risulti limitativa la visione e la lettura dei dati processuali offerti in ricorso, sul ruolo della (omissis) e sugli insegnamenti che costei attingeva dalla sua maestra spirituale (omissis), trattandosi di un solo primo livello di adesione cui era seguita la fase di attuazione di essi insegnamenti e la realizzazione degli atti necessari di adesione alla struttura, con la radicalizzazione dei precetti acquisiti e la decisione di compiere l'*egira* e il trasferimento nei territori dello *Sham* pronta a servire la causa ideologica, motore esecutivo d'un programma associativo di indiscussa matrice terroristica. Basta qui semplicemente richiamare i numerosi attentati compiuti ed elencati nelle due decisioni di merito (sull'integrazione delle motivazioni: Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061) e la più volte propalata eliminazione dei miscredenti e degli occidentali (che non avessero aderito a quel credo) per intendere il significato del tutto particolare e la rilevanza penale che l'atto di partecipazione all'associazione assumeva nella specifica vicenda. Si tratta di un atto, in generale, sospinto da una dinamica sottile e complessa attraverso cui esso può rilevare a

fronte di associazioni con caratteristiche siffatte, in cui il metodo di attuazione si colora di mezzi commissivi di decisa e spietata violenza.

Contributo alla vita dell'ente e compenetrazione organica risultano, pertanto, requisiti necessari della condotta punibile e non risultano sovrapponibili a concetti evanescenti come quello della mera adesione monosoggettiva, che si risolve in una manifestazione di volontà astratta. Deve escludersi, pertanto, la partecipazione rilevante penalmente a fronte di adesioni di pura portata formale o ideale, dovendosi, piuttosto, ritenere tipica la condotta di colui che mette a disposizione le proprie energie per rendere servizio o apporto alla causa associativa, offrendo un impegno "serio e credibile". Ciò perché questa condotta offre apporto materiale e apprezzabile alla struttura plurisoggettiva e ne amplia le potenzialità operative, consolidando lo stesso programma delittuoso.

Nel caso di specie la motivazione risulta immune dalle censure rivolte. Si è osservato come non si versi a fronte della mera adesione monosoggettiva concretizzatasi nella sola manifestazione di volontà astratta, non apprezzabile in concreto. (omissis) (omissis), contrariamente, al di là della condivisione ideologica, tema in sé non rilevante in via esclusiva, ha svolto un ruolo di indottrinamento autonomo, come si è spiegato in sentenza ed ha in più occasioni, divenendo diretta latrice dei messaggi della sorella ( (omissis) ) già in Siria, spinto e attuato un'opera di convincimento sui suoi genitori, affinché anche costoro si trasferissero in Siria e nella zona dello *Sham*, offrendo supporto alla causa islamica attraverso il metodo terroristico. In questa logica la stessa (omissis) odierna ricorrente, si è adoperata, dopo aver messo a disposizione della struttura il suo apporto, compenetrandosi in essa compagine e agendo all'insegna dei precetti radicali dell'Islam, inducendo il genitore ad accettare la somma propositagli in liquidazione e formalizzando le pubblicità di vendita su siti internet dei mobili e di tutto quanto apparteneva al nucleo familiare stesso e che non si sarebbe potuto trasferire nell'area del Califfato. Si tratta di condotte poste in essere da intranea e, cioè, da elemento che aveva aderito non solo formalmente e idealmente, ma che risultava già compenetrata nella struttura associativa, soprattutto, seriamente e concretamente disponibile per il conseguimento dei fini di essa compagine, cui aveva offerto un apporto materiale apprezzabile con piena *affectio*, avendo realizzato già per essa struttura nuova forza attiva e disponibile.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile. Non ricorre la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. Lamenta la ricorrente che nel confermare il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice si era, da un lato, postulata l'esistenza di una pervicacia frutto di un manifesto travisamento delle prove e, dall'altro, non si era considerato che dalla contestazione emergeva che fosse stata la sorella della ricorrente, (omissis) , a compiere le specifiche attività di cui si faceva menzione nella decisione impugnata.

Sul punto si deve osservare che la sentenza impugnata reca, infatti, un'adeguata, sia pur concisa motivazione, avendo evidenziato, che alla concessione del beneficio erano d'ostacolo l'obiettivo gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputata, quale desumibile dal comportamento tenuto.

E' principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va qui ribadito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Di talché, la sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto, in modo adeguato e non illogico, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

3. Egualmente infondato è il ricorso nell'interesse di (omissis) .

3.1. Non sussiste la lamentata violazione dell'art. 270-*bis* comma 2 cod. pen. di cui è menzione nel primo motivo, deducendosi che il giudice territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione condotte idonee causalmente a supportare la fattispecie ritenuta e il compimento di atti terroristici da parte dello "Stato Islamico". Nella specie, dopo un esame del paradigma di incriminazione di cui all'art. 270 bis cod. pen., ha osservato la ricorrente come fosse necessario individuare in concreto le condotte di supporto all'azione terroristica e che potessero essere ritenute sintomatiche dell'intraneità del singolo a un'associazione. La condotta di partecipazione non si sarebbe potuta, cioè, risolvere in un fenomeno meramente psicologico di adesione a un programma e avrebbe, contrariamente, imposto la ricerca di contributi materiali idonei a sostenere il gruppo terroristico.

La (omissis) era stata condannata quale partecipe al sodalizio terroristico per quanto aveva fatto in occasione del matrimonio celebrato tra (omissis) e il nipote della prima, (omissis) , oltre che per il viaggio intrapreso verso la Siria da parte degli sposi e della (omissis) . Si trattava di condotte che erano state ritenute erroneamente funzionali all'arruolamento dei miliziani nelle fila della struttura terroristica. Tuttavia, e a giudizio della ricorrente, esse non rientravano nel paradigma di cui all'art. 270 bis cod. pen.

L'azione di agevolazione offerta al matrimonio rappresentava, nella stessa prospettiva dell'accusa, il fatto di partecipazione ad associazione terroristica. Al di

là della condotta anzidetta non v'era altro. Né un'attività di diffusione di materiale finalizzato all'arruolamento nell'ISIS, né contatti con i soggetti che avrebbero curato il trasferimento dalla Turchia alla Siria, né legami con la medesima (omissis).

Discorso non dissimile sarebbe valso per l'attività di proselitismo compiuta dalla ricorrente in favore di (omissis) e (omissis), attività marginale e dal contenuto non idoneo a integrare l'indicata fattispecie di cui all'art. 270 bis comma 2 cod. pen. Gli elementi centrali erano stati ritratti da conversazioni telefoniche private durante le quali l'imputata stessa aveva espresso un mero approccio fideistico alle teorie dell'Islam interloquendo con le due donne. Da ciò discendeva che i comportamenti tenuti dalla ricorrente difettavano dell'univocità e della idoneità a danneggiare l'interesse dello Stato.

D'altro canto, irrilevante si sarebbe rivelata la comunicazione dell'utenza telefonica della donna all'agenzia di viaggi, che aveva curato il trasferimento in Siria e ogni ulteriore rielaborazione finalizzata a ritenere la condotta di intraneità, là dove non si fosse provata la non occasionalità della condotta e la consapevolezza da parte dell'agente dello scopo di conseguire gli obiettivi dell'associazione.

Erano, piuttosto, condotte episodiche determinate da vincoli familiari e non con lo scopo di trasferire nuovi combattenti in Siria.

Al più sarebbe stato configurabile un fatto di assistenza agli associati previsto dall'art. 270-ter cod. pen. e scriminato ai sensi del comma 3 della disposizione anzidetta.

Lamenta, ancora, il ricorso che la motivazione della sentenza non conteneva alcun approfondimento sulla causalità della condotta. Una semplice verifica controfattuale avrebbe rivelato che i due soggetti ( (omissis) e il (omissis) si erano conosciuti attraverso l'intermediazione di (omissis); avevano deciso di sposarsi per propria scelta e avevano raggiunto (omissis) con l'auto di (omissis). La ricorrente si era limitata ad accompagnarli durante il tragitto, ma non aveva presenziato neppure alla cerimonia per ragioni di divieti religiosi. Da ciò discendeva che non vi fosse alcuna prova che i coniugi non sarebbero partiti senza l'apporto dell'(omissis).

*cf*  
311 Il primo motivo di ricorso, sinteticamente esposto, per più aspetti rimette alla Corte di cassazione una rivalutazione dei dati probatori già esaminati dal giudice di merito e tende, in particolare, ad ottenere una diversa conclusione rispetto a quella proposta dal giudice di merito, secondo un ragionamento inammissibile in sede di legittimità, risultando la decisione impugnata immune dalle censure sviluppate e da vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen.

Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata si sofferma sulla selezione degli elementi idonei a far assumere al contributo offerto da (omissis) una rilevanza causale rispetto al gruppo associativo, in guisa da rafforzarne l'esistenza e la sopravvivenza. La sentenza impugnata fa corretta applicazione dei principi sopra

esposti e, contrariamente a quanto dedotto, non si spinge affatto ad incriminare la mera adesione ideologica, intesa come libera forma di manifestazione del pensiero, attribuendo all'intervento penale un controllo che ad esso diritto non compete. Piuttosto, la decisione rielabora i segmenti fattuali e storici che segnano il contributo della [ (omissis) (omissis) ] e ne opera uno scrutinio di decisa e attenta ponderazione in punto di efficienza causale, rispetto al risultato tipico che caratterizza l'incriminazione di cui all'art. 270-bis cod. pen. Che l'indagine prenda, poi, abbrivio dall'adesione ideologica della ricorrente al gruppo islamico e dalla condivisione dei precetti della Legge islamica radicale non significa esercizio d'una potestà punitiva che arretri sino all'incriminazione della manifestazione del pensiero. Significa, piuttosto, nel caso in esame, aver selezionato un antecedente necessario e pregiudiziale nella ricostruzione del fatto tipico, concettualmente necessario per procedere, attraverso l'incedere logico, alla ricostruzione della materiale condotta di partecipazione. E', d'altro canto, comprensibile -in ragione del tipo di associazione oggetto di ricostruzione, fortemente orientata in punto ideologico-culturale e del relativo concetto di partecipazione ad essa- che si sia inteso dare atto, innanzitutto, dell'adesione "ideologica" ai precetti culturali, rappresentando una lettura radicale di quelle regole la base ontica del gruppo associato. Non è, pertanto, il *pensiero* o l'*idea* a divenire oggetto di incriminazione, ma la successiva commissione di una serie di condotte che basandosi su un certo tipo di *pensiero* si spingono ad aderire e sorreggere una struttura che protende alla concretizzazione di atti terroristici con l'impiego della violenza. Alcun dubbio, dunque, che nella specie, da un lato, non sia violato il principio del *cogitationis poenam nemo patitur* e, dall'altro e contrariamente, che la sanzione e l'interesse penale si sia incentrato proprio e coerentemente, innanzitutto, sulla materialità del fatto antigiuridico.

Ciò posto in via generale e chiarito l'ambito di operatività della fattispecie di associazione è indubbio che essa assuma caratteri di specifica peculiarità che ne contraddistinguono la tipicità. Caratteri siffatti oltre che negli elementi specializzanti si riescono a cogliere anche riflettendo sulla stessa natura della partecipazione in questione e sulla specifica tipologia che le associazioni in esame possono presentare, là dove esse pur conservando una natura verticistica (nel senso che riconoscono un centro decisionale, inteso come nucleo direttivo) si modellano a livello di base in una collettività indifferenziata di aderenti, la cui partecipazione si può conformare anche ad una adesione unilaterale che offra un contributo serio e apprezzabile alla struttura e non si risolva in una forma di esternazione monosoggettiva della volontà che resti astratta e puramente ideale (si confronti quanto già detto per la posizione di (omissis) (omissis)).

L'esame, dunque, della specifica doglianza, sviluppata con dovizia di argomentazioni, nell'interesse della (omissis) , rivela come il contributo di essa ricorrente sia

stato correttamente ritenuto idoneo alla realizzazione degli scopi della struttura e a dare ad essa un supporto specifico con requisito di piena *affectio societatis*. Ciò perché, si è spiegato, quale ruolo avesse nella cultura e nella metodica del "Califfato" il gesto di "prendere moglie" e come esso, nella specie, fosse intimamente collegato alla lotta armata contro i miscredenti. Lo stesso trasferimento nello *Sham*, era l'elemento rilevante e centrale che ha segnato, secondo i giudici di merito, il contributo alla vita del gruppo. La motivazione sul punto è adeguata. Non ricorrono né contraddizioni, né illogicità manifesta e i passaggi logici risultano essenzialmente coerenti e privi di vizi manifesti. Anche sul punto dell'*affectio* della donna e del contributo da ella offerto alla celebrazione del matrimonio, oltre che alla ospitalità e all'impegno precedente e funzionale al trasferimento della coppia (omissis) (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), in area siriana, si è correttamente inteso essersi trattato di un contributo che era stato offerto con lo scopo anzitutto e con dolo tipico di partecipazione.

Non ricorre, pertanto, alcuna erronea valutazione sullo scopo dell'azione e le stesse intercettazioni, oltre che i dati istruttori richiamati, hanno rivelato come il trasferimento fosse funzionale all'arruolamento del (omissis) tra le fila dei miliziani nella struttura terroristica. Il medesimo (omissis) si apprendeva, poi, essere stato esonerato solo per perché sopravvenuto un lutto in famiglia, dovendo costui, a fronte di evento siffatto (morte del cognato a sua volta combattente) impegnarsi per il sostentamento anche di quel nucleo familiare, secondo una logica di mutualità del gruppo stesso.

Valutazioni non decisive e prive di una reale critica al ragionamento posto a fondamento della decisione risultano quelle che hanno valorizzato in ricorso la mancanza di elementi sintomatici, come un'attività di diffusione di materiale finalizzato all'arruolamento nell'(omissis), contatti con i soggetti che avrebbero curato il trasferimento dalla Turchia alla Siria o legami diretti tra la (omissis) e la medesima (omissis). Egualmente non decisive sono le considerazioni che riguardano l'attività di proselitismo compiuta dalla ricorrente in favore di (omissis) e (omissis), che si afferma avrebbero avuto valenza marginale e dal contenuto non idoneo a integrare l'indicata fattispecie di cui all'art. 279-bis comma 2 cod. pen. Si è già avuto modo di spiegare la ragione per la quale non colga nel segno l'argomento secondo cui gli elementi ritratti dalle conversazioni telefoniche non potessero essere intesi come manifestazioni private di pensiero e rivelatrici di un mero ed intimo approccio fideistico alle teorie dell'Islam. Ciò perché, appunto, esse conversazioni davano conto, come correttamente ritenuto, dell'adesione ai precetti della cultura e dell'ideologia islamica radicale, che imponeva l'affermazione dei relativi dettami ad ogni costo e prima di tutto con l'impiego della violenza.

Le ulteriori questioni, anche decotte nel motivo di ricorso, sono essenzialmente in fatto e tendono alla rivalutazione del risultato della prova su cui il giudice di merito

risulta essersi intrattenuto adeguatamente e con una motivazione priva di illogicità manifesta. Ciò vale sia per la comunicazione dell'utenza telefonica della donna all'agenzia di viaggio (che aveva curato il trasferimento in Siria), sia per ogni ulteriore rielaborazione finalizzata a ritenere che la condotta stessa di intraneità fosse esclusa, connotandosi in termini di pura occasionalità.

Contrariamente la sentenza sia di primo grado che di secondo grado si sofferma sull'adesione ai principi dell'ideologia anzidetta non per giustificare l'intervento penale, ma per evidenziare come proprio sulla scorta dell'adesione ideologica e duratura (oramai permanente) quella condivisione si fosse trasformata in atti materiali di organizzazione di trasferimenti di combattenti in area siriana, così evolvendo una condivisione di spessore inizialmente etico-ideologico in fatti, seri e concretamente apprezzabili di partecipazione, idonei e causalmente efficienti alla vita della struttura e alla sua sopravvivenza. Sarebbe stato, infatti, impossibile ipotizzare che la stessa realtà terroristica si potesse mantenere senza l'apporto significativo e determinante di coloro che erano disposti a combattere per la causa islamica, ponendo in essere attentati con quella di matrice. Né supera la questione il richiamo ai vincoli familiari, là dove, nella specie e in ragione dell'anzidetta adesione ai precetti etico-religiosi, la scaturigine dell'azione ha trovato spinta e supporto determinanti proprio nella relativa radicalizzazione e nella consapevolezza piena di essere parte dell'entità superindividuale. Ciò perché ogni azione e la stessa messa a disposizione era retta dallo scopo di agire al fine di conseguire gli obiettivi dell'associazione, assicurati tramite il trasferimento di nuovi combattenti in Siria.

Va esclusa, ancora, l'invocata possibilità di recuperare il fatto all'ipotesi di assistenza agli associati previsto dall'art. 270-ter cod. pen. ipotesi scriminata, ai sensi del comma 3 della disposizione anzidetta. La condotta in esame e il relativo distinguo si modellano, ancora una volta, sulla scorta della tipicità dei fatti stessi in termini di alternatività. Il delitto di assistenza opera in termini solo residuali e al di fuori delle ipotesi di partecipazione. Sarebbe, infatti, configurabile l'indicata condotta di assistenza, là dove vi fosse stata azione finalizzata a favorire, da un lato, il singolo associato e, dall'altro condotta posta in essere da un soggetto a sua volta non intraneo al gruppo criminale. I presupposti anzidetti non ricorrono per quanto si è avuto modo di anticipare nel caso della (omissis), che è stata ritenuta intranea alla struttura e consapevole di aver agito nell'interesse non del solo familiare, ma per la causa "armata" dell'affermazione della Legge radicale islamica.

Rilievi di merito introducono ancora gli argomenti ulteriori anche sul tema della causalità della condotta. Si assume, cioè, che una semplice verifica controfattuale avrebbe rivelato che i due soggetti ( (omissis) e il (omissis) ) si erano conosciuti attraverso l'intermediazione di Lubjana; avevano deciso di sposarsi per propria scelta e avevano raggiunto Treviglio con l'auto di (omissis). La ricorrente si

h.

sarebbe, dunque, limitata ad accompagnarli durante il tragitto, ma non avrebbe presenziato neppure alla cerimonia per ragioni di divieti religiosi. Da ciò discendeva che i coniugi sarebbero partiti anche senza l'apporto dell' (omissis) . Il richiamo nell'elaborazione del motivo di ricorso al giudizio controfattuale risulta suggestivo, ma non determinante. Non si versa, nella specie, invero, al cospetto di una causalità ipotetica o del confronto tra un *iter* fattuale reale e altro virtuale da porre in comparazione. Risulta, dunque, improprio il riferimento ad esso giudizio che caratterizza i fatti commissivi cd. *mediante omissione* di natura generalmente colposa. Per altro verso, là dove esso richiamo risulti funzionale a verificare se l'evento si sarebbe egualmente verificato, in ipotesi di difetto del contributo da parte della donna, così accertando l'efficacia eziologica della sua condotta, la valutazione chiama ad una verifica di fatto su cui il giudice di merito si è già soffermato. Attraverso l'argomento sviluppato si evoca in sostanza il ragionamento che caratterizza la cd. categoria del cd. *omnimodo facturus* e si assume che i due coniugi si sarebbero egualmente spostati, anche là dove non ci fosse stato il contributo della donna. Basta qui, tuttavia, sottolineare che il contributo causale nella specie attiene al profilo materiale della compartecipazione e non a quello psicologico. Non risulterebbe, dunque, pertinente l'anzidetto richiamo che riguarda le ipotesi di agevolazione psicologica (*sub specie* d'istigazione o determinazione al delitto). Non ha rilievo, pertanto, il richiamo a quel meccanismo di imputazione della causalità, là dove il concorrente abbia concretamente ed effettivamente svolto condotta d'agevolazione, offrendo un contributo efficiente e causalmente collegato all'azione lesiva. Con questa premessa, pertanto, il rilievo risulta infondato.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Si deduce, in apparenza, il vizio di motivazione sulla condotta tenuta dalla ricorrente per il trasferimento dei coniugi in Siria. In particolare nell'atto di appello si afferma essersi contestato che i biglietti erano stati acquistati dalla (omissis). Era stato, piuttosto, (omissis) a provvedere, pagando in contanti e fornendo il numero di telefono della zia, poiché non disponeva di un'utenza italiana. A prova, in fatto, v'era l'annotazione di p.g. che dava conto, appunto, del fatto che il (omissis) stesso avesse ritirato i biglietti essendo in (omissis) tra il (omissis) . La mancanza di motivazione, si afferma, avrebbe incrinato la tenuta logica della decisione e, soprattutto, avrebbe indotto a ritenere che la condotta della (omissis) si fosse limitata alla sola organizzazione del matrimonio o meglio all'accompagnamento durante il viaggio a (omissis), senza che ella avesse preso parte in alcun modo al trasferimento dei due coniugi in Siria. Il tema rimesso riguarda questioni di fatto e la valutazione di merito su cui, contrariamente a quanto dedotto, il giudice territoriale di primo e secondo grado si è soffermato in maniera adeguata e con una motivazione immune dalle censure rivolte. Attraverso il richiamo al vizio di motivazione si tende, in altri termini, ad ottenere

una doverosa valutazione dei dati di prova e delle informazioni istruttorie disponibili giudizio precluso alla sede di legittimità, in difetto di travisamento del dato informativo stesso.

3.3. Il terzo motivo del ricorso è dedicato alla mancanza di dolo specifico in capo alla ricorrente. Il dolo specifico, si afferma, opererebbe nella fattispecie su un duplice livello. Da un lato nella *figura criminis* di cui all'art. 270 bis cod. pen. si dovrebbe dare conto della volontà di partecipare a un'associazione per il compimento di atti di violenza e, dall'altro, occorrerebbe la finalità terroristica degli atti stessi. Per la prova del dolo specifico occorrerebbe che l'agente abbia voluto porre in essere un'azione che sia idonea alla realizzazione dell'ulteriore fine perseguito tipico delle organizzazioni estremistiche, caratterizzate da fanatismo ideologico-religioso. Sarebbe stato necessario, pertanto, soffermarsi sulla volontà e sulla consapevolezza di collaborare alla perpetrazione di atti violenti compiuti dai combattenti ISIS; di contribuire a creare un grave danno per l'ordinamento; della idoneità degli atti a determinare il terrore indiscriminato o la costrizione di un potere pubblico o la destabilizzazione delle istituzioni. Anche le intercettazioni e le esternazioni della ricorrente con (omissis) e (omissis) volte a realizzare il trasferimento in Siria non sarebbero state idonee a sorreggere il dolo di cui agli artt. 270-bis e 270-sexies cod. pen., trattandosi di affermazioni che restavano confinate nel foro interiore della (omissis), secondo il principio di offensività.

Le argomentazioni sviluppate sul tema dell'elemento soggettivo del reato sono infondate. La volontà di partecipazione e la consapevolezza della finalità di terrorismo degli atti compiuti nell'interesse dell'associazione trovano adeguata motivazione nelle decisioni impugnate. Si sono già esaminati gli elementi che, in fatto, danno conto della volontà indicata e che, partendo appunto dall'adesione ideologica della (omissis) ai precetti dell'Islam radicale, hanno indotto la donna a porre in essere azioni funzionali alla causa islamica da realizzare secondo i dettami di violenza che l'associazione in esame aveva posto come modalità di diffusione della lotta religiosa contro i miscredenti. L'argomento impiegato per valorizzare l'omessa motivazione sul tema del mancato approfondimento della consapevolezza da parte della donna degli scopi e delle finalità terroristiche della struttura superindividuale è privo di supporto e contrario alle emergenze istruttorie di cui il giudice di secondo grado ha dato contrariamente atto, richiamando la profonda violenza e la gravità degli attentati terroristici che nel corso degli anni si erano susseguiti e che avevano, senza dubbio alcuno, indotto l'effetto del panico e del terrore non solo tra coloro e nei paesi in cui erano stati posti in essere, ma in tutte le nazioni che erano realmente e concretamente esposte ad ulteriori iniziative di identica natura. Frutto di equivoco, ancora, è il riferimento alla necessità di soffermarsi sulla volontà e sulla consapevolezza di collaborare da parte della ricorrente alla perpetrazione di atti

violenti compiuti dai combattenti (omissis) e di contribuire a creare un grave danno per l'ordinamento. Nella specie non si tratta di accertare il concorso nei singoli reati scopo, attuazione del programma associativo, ma di verificare la condotta di adesione e partecipazione alla associazione in esame. Il profilo rappresentativo e volitivo si incentra dunque sulla conoscenza della realtà plurisoggettiva e sulla scelta di farvi parte compenetrandosi e condividendone scopi e finalità attraverso le modalità commissive violente, con *affectio societatis* e, cioè, con la consapevolezza di recare un contributo ad essa struttura nella piena convinzione di essere parte ed elemento di essa. La condivisione della legge radicale e la scelta di aderire offrendo un contributo materiale al gruppo (inviando un combattente come il (omissis) al *Jihad*) non sono dati trascurabili nello scrutinio di specie. Ciò, peraltro, ha annotato il giudice *a quo*, soprattutto, poiché l'arruolamento e la partenza del (omissis) per lo *Sham* era dato noto, avendolo il medesimo (omissis) confidato alla zia, odierna ricorrente. Egli aveva già cercato di partire in passato e aveva differito la partenza in attesa della celebrazione di un matrimonio con una donna disposta ad appoggiare la scelta della lotta armata (si confronti la decisione al fi. 25). Quanto detto fa intendere come non vi fossero dubbi sulla piena consapevolezza di compenetrarsi nell'Isis e di parteciparvi ponendo in essere atti funzionali alla sua sopravvivenza con il dolo tipico del partecipe. Si trattava cioè di un aderente a una delle numerosissime cellule dislocate nel territorio globale e che attraverso i relativi apporti offrivano contributo determinante e consapevole al nucleo centrale dislocato in Siria. La stessa natura degli atti posti in essere dai singoli aderenti, giunti al sacrificio della vita individuale, per l'affermazione della causa islamica radicale, con la violenza, danno ex se conto di atti assolutamente idonei a diffondere il terrore indiscriminato e a indurre destabilizzazioni istituzionali. Né alla luce di quanto si è già avuto modo di premettere le stesse intercettazioni e le esternazioni della ricorrente nell'interlocuzione con (omissis) e (omissis) possono essere ricondotte a semplici esternazioni del libero pensiero, là dove esse risultano, piuttosto, indicative di messa a disposizione e adesione ai precetti e alle metodiche prescelte per la realizzazione degli scopi della struttura associativa.

3.4. L'ulteriore motivo con cui si censura il ragionamento posto a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile. Nella specie si lamenta la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. Richiamate le sanzioni penali inflitte a tutti i concorrenti anche all'esito del celebrato giudizio ordinario si annota che nella specifica vicenda era frutto di un errore la determinazione della pena nei confronti della ricorrente, giacché valutando la sanzione inflitta in danno di altra imputata ((omissis)) si era determinata una pena inferiore nonostante fosse stata costei a far conoscere e a far celebrare il matrimonio tra il (omissis) e la (omissis). La determinazione del trattamento sanzionatorio verso la (omissis) non teneva, cioè, conto del contributo



assolutamente marginale offerto ai fatti da costei. Si trattava, del resto, di una donna che viveva in una condizione di povertà e di emarginazione anche in ragione del credo religioso, risultando costantemente sottoposta alle pressioni dei familiari.

Il motivo di ricorso attraverso una comparazione di posizioni tra imputati tende a ottenere una valutazione dalla Corte di legittimità sull'esercizio della dosimetria sanzionatoria. Contrariamente si tratta di un potere riservato al giudice di merito che ha correttamente valutato il contributo ai fatti da parte della ricorrente, confermando il giudizio del primo decidente e postulando che si trattasse di un ruolo equivalente a quello dei concorrenti, quanto alla finalità e ai risultati indotti dalla partecipazione alla cellula diretta da (omissis) . In questa logica si è inteso concedere a tutti (a eccezione della (omissis)) le circostanze attenuanti generiche e partire da una pena base identica determinando il relativo trattamento sanzionatorio.

Non fondati risultano, infine, gli argomenti ribaditi nella memoria depositata in data 30/3/2018. In essa si tracciano le coordinate giuridiche della fattispecie anzidetta e si evidenzia come secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti non si possa prescindere nel tracciare la condotta di partecipazione ad associazione terroristica dal dato strutturale e organizzativo della fattispecie. Occorre in altri termini che l'adesione alla struttura stessa si traduca in un'azione con connotati di materialità che siano idonei a recare un pericolo concreto. Si tratta di argomenti già trattati e si può pertanto operare rinvio a quanto detto.

4. (omissis) ricorre per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia e deduce quanto segue.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole per la mancata motivazione in relazione all'art. 270-ter cod. pen., la cui applicazione era stata richiesta, anche ai fini della non punibilità.

Tale norma era stata invocata dalla difesa e la scriminante era stata ritenuta applicabile per aver il ricorrente fornito vitto e alloggio ad alcuni associati, nonché suoi prossimi congiunti (termini da interpretare ai sensi dell'art. 307, comma 4 cod. pen.): (omissis) , suo nipote e (omissis) e (omissis) , proprie sorelle. La difesa lamenta il fatto che tali condotte siano state chiaramente delineate nella sentenza della Corte territoriale, ma, nonostante una perfetta coincidenza con la condotta disciplinata dall'art. 270-ter, siano state inquadrare nella fattispecie dell'art. 270-bis cod. pen. senza, peraltro, che sia stata fornita alcuna motivazione sul concorso dell'imputato in tale reato.

La Corte, si sostiene, avrebbe condannato (omissis) , senza aver preso in considerazione alcuni elementi che dimostrano in maniera chiara la sua estraneità al sodalizio e soprattutto articolando un ragionamento sulla base di mere congetture e supposizioni, logicamente non supportate.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 270-*bis*, comma 2 e 270-*ter* cod. pen. per aver inquadrato i fatti contestati nella prima fattispecie e non nella seconda.

Il ricorrente sostiene che le condotte di ospitalità e di accompagnamento fossero suscumbibili nell'ambito di operatività dell'art. 270-*ter* cod. pen. La Corte territoriale aveva contrariamente ritenuto l'art. 270-*bis* cod. pen. valorizzando la consapevolezza dell'utilità apportata, con la sua condotta, al gruppo terroristico in termini di contributo al sodalizio fornendo nuovi combattenti con le relative famiglie.

Proprio tale condotta, che è risultata articolata, complessa e palesemente coordinata con l'attività di altri soggetti, è stata letta in chiave collaborativa per il raggiungimento delle finalità del gruppo. Il ricorrente si duole del fatto che tale consapevolezza sia stata frutto di una mera supposizione della Corte territoriale basata sull'assunto che fosse *"impensabile che l'imputato non fosse a conoscenza dei piani del terzetto"*. Ogni valutazione, infatti, è stata compiuta in assenza di qualsiasi elemento dal quale si potesse evincere chiaramente l'adesione del Baki all'ideologia del gruppo e ai dettami dell'Islam.

4.3. Infondato è anche il ricorso del <sup>(omissis)</sup>. Il tema essenziale in punto di diritto è stato già trattato e concerne, appunto, il rapporto tra la condotta di partecipazione ad associazione di tipo terroristico e la condotta di cui all'art. 270-*ter* cod. pen. di cui assistenza agli associati. In questa logica, pertanto, basta fare riferimento a quanto detto e rinviare alle considerazioni svolte, ribadendo che il nucleo centrale su cui si incentra la differenza tra le due fattispecie è relativo alla particolarità che la condotta di cui all'art. 270-*ter* cod. pen. deve essere posta in essere da un soggetto estraneo all'associazione e con la finalità di prestare assistenza ai singoli associati senza, in realtà, offrire contributo all'associazione nella sua globalità intesa. In realtà il ricorso rimette al di là della valutazione in punto di diritto una diversa valutazione in fatto del risultato della prova.

Si assume, cioè, che non ci si muoverebbe al cospetto di una condotta di partecipazione in senso stretto, ma di una pura agevolazione scriminata ex art 270-*ter* cod. pen. Così impostando i termini del ragionamento si postula in fatto, tuttavia, il dato, indimostrato (e che al contrario si sarebbe dovuto provare nel giudizio di merito), che il <sup>(omissis)</sup> debba ritenersi *extraneus* all'associazione. E', allora, un'affermazione priva di dimostrazione e lo stesso ricorso non si confronta compiutamente con gli argomenti in fatto e logici che sono posti a confutazione e a fondamento della decisione impugnata e di quella di primo grado.

Infatti, i giudici di merito muovono esattamente dal presupposto contrario, su cui ritengono di fondare la prova del giudizio di responsabilità, valorizzando indicatori che risultano assolutamente coerenti e significativi per la ritenuta partecipazione al delitto associativo anche nei confronti del <sup>(omissis)</sup> stesso. Si indica, invero, che le

condotte sono inquadrare innanzitutto in un contesto familiare e che si tratta, per tutti i soggetti intranei alla cellula, di una realtà in cui il vincolo familiare si salda a quello parallelo ed egualmente coeso finalizzato alla condivisione dei principi dell'Islam radicale, attuata con la partecipazione alla struttura terroristica di cui tutti risultano membri. Lo sono perché fanno parte di una cellula albanese esattamente definita e individuata che si occupa, nella specie, di porre in essere le tipiche attività di supporto strumentale alla struttura associativa. Il ricorso non si confronta con questo dato e non considera che il (omissis), si è evidenziato in sentenza, aveva già posto in essere analoghe attività verso altro soggetto (omissis), avviato al combattimento e poi deceduto. Analoga condotta era stata compiuta con la prima nipote ed aveva ripetuto il suo contributo anche in questa occasione, agevolando e concorrendo nel trasferimento, preceduto dal matrimonio del nuovo *mujahed*, (omissis) (omissis). Né a confutazione e come ipotesi alternativa sarebbe decisivo il richiamo a forme di cortesia parentale, rapporto che, per un verso, non è incompatibile con il vincolo associativo e che, per altro, nel caso di specie, fonda la base primigenia di aggregazione con finalità illecite intorno al progetto terroristico dell'Isis dell'indicata cellula albanese. Su queste premesse, pertanto, si è correttamente escluso il ruolo di *extraneus* del ricorrente e la possibilità di recuperare il suo contributo a una forma estemporanea di assistenza, scriminata dal vincolo parentale. Non sono, d'altro canto, risolutivi i richiami ai temi del dolo e la critica anche *in parte qua* contenuta in ricorso. La sentenza impugnata non ha, invero, ritenuto esistente profilo siffatto fondando l'elemento psicologico attraverso il solo richiamo a un giudizio di tipo presuntivo secondo cui il ricorrente non potesse ignorare gli scopi e gli obiettivi del *terzetto*. Il ragionamento posto a fondamento della decisione è ben più articolato e parte proprio dal dato di fatto con cui il ricorso non si confronta adeguatamente, risultando teso a valorizzare la storia personale del (omissis) e il contributo che aveva già offerto in occasione della precedente azione di trasferimento di altro miliziano (il (omissis), appunto). Questo dato è significativo ed esclude ogni possibilità di letture alternative della vicenda consolidando la motivazione che resiste alla critica rivolta.

5. Infondate risultano anche le doglianze nell'interesse di (omissis). Tre, in particolare, i motivi di ricorso.

5.1. Con il primo si lamenta la mancanza di motivazione sui temi dedotti con l'atto di appello in relazione all'art. 270-*bis* cod. pen e in punto di *affectio societatis*.

La Corte territoriale, in conformità a quanto sostenuto dal primo giudice e ignorando le deduzioni della difesa, aveva affermato che la ricorrente fosse una sostenitrice delle ideologie e delle strategie del Califfato.

Alla conclusione si era giunti principalmente valorizzando alcune conversazioni intercettate tra la ricorrente stessa e l'amica (omissis), considerate importanti



fonti di prova sulle idee della (omissis). Ancora, erano state sottolineate le vicende inerenti il matrimonio di cui la donna era considerata un'agevolatrice materiale.

In primo luogo si lamenta l'errata interpretazione delle conversazioni, dalle quali risulterebbe chiaramente che la ricorrente non avesse mai preso una posizione netta, commentando, piuttosto, in maniera neutra e obiettiva, l'operato del Califfato e descrivendo semplicemente la situazione politica in Siria. Le conversazioni, si sostiene, non costituirebbero niente più che un civile ed appassionato scambio di informazioni e idee tra amiche. Ciò era dovuto al fatto che in quel periodo la ricorrente si dedicasse allo studio della cultura islamica. Dopo l'attentato terroristico di (omissis), presso la sede del giornale periodico "(omissis)" la (omissis) aveva, del resto, espresso in maniera chiara e netta la sua totale dissociazione dall'ideologia estrema.

Si duole, ancora, la ricorrente del fatto che, in assenza di elementi di prova concreti sul punto, proprio la convinzione della Corte sull'*affectio societatis* e sulla piena condivisione ideologica dei precetti islamici puri avesse costituito l'elemento di discriminazione tra la sua posizione e quella del marito (omissis), assolto con la formula del non aver commesso il fatto, avendo anch'egli agevolato la celebrazione del matrimonio tra (omissis) e (omissis). La mancata comparazione tra la posizione delle due parti costituiva vizio evidente di motivazione.

Quanto alla corretta interpretazione del termine "Jihad", più volte utilizzato nelle conversazioni ed oggetto di travisamento da parte della Corte, si era omissis di considerare che la sua traduzione corretta evocasse il concetto di "(omissis)" e non quello di "(omissis)", come spesso era stata interpretata nelle elaborazioni occidentali. *Jihad*, dunque, era non altro che lo sforzo interiore compiuto da ciascuno per raggiungere un obiettivo prefissato secondo i canoni coranici correttamente interpretati.

5.2. Nessuna tra le questioni dedotte coglie nel segno. In primo luogo non valgono le critiche compiute al contenuto delle conversazioni intercettate e le affermazioni secondo cui la ricorrente non avrebbe, in definitiva, in esse conversazioni mai assunto una posizione oltranzista, con la conseguenza che nella specie difetterebbe il presupposto della "radicalità".

Deve sul punto osservarsi che a prescindere dalla genericità della doglianza e dalla impossibilità in sede di legittimità di mettere in discussione il contenuto e l'interpretazione dei colloqui intercettati, questione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), si deve osservare che nella specifica vicenda la ricorrente risulta condannata per la condotta di partecipazione e non per quella di cd. proselitismo. Il nucleo centrale del fatto e della condotta incriminata che risulta valorizzato nella decisione di merito, a prescindere dall'adesione ai dettami dell'Islam radicale si incentra su quanto la donna

risulta aver compiuto in occasione del matrimonio tra la (omissis) e (omissis) (omissis). Al di là delle affermazioni e delle idee anche manifestate sui *Jihad*, la (omissis) risulta aver contribuito consapevolmente all'unione, secondo i dettami islamici, del (omissis) e di (omissis). La sentenza impugnata esamina tale condotta, in particolare, e la sviluppa nell'ottica della partecipazione all'associazione, chiarendone il contributo alla vita del gruppo, in funzione dell'offerta di un nuovo combattente per la causa dell'Islam radicale nella piena consapevolezza e volontà di esso contributo. La presentazione dei due soggetti che si sarebbero uniti in un matrimonio (combinato) per poter partire per lo *Sham* (il (omissis) non conosceva, peraltro, l'arabo, idioma contrariamente noto alla (omissis)) si iscrive, ha osservato il giudice di merito, in un allineamento ideologico della (omissis), che era tra l'altro discepola della (omissis). Proprio questo legame (ne dà conto la conversazione del 20/12/2014) aveva favorito il contatto con (omissis) e la relativa conoscenza, tanto che il rapporto di confidenza generatosi aveva indotto costei a confidare l'imperioso desiderio di partire e di recarsi in Siria. Era quello testé indicato un obiettivo sostanzialmente irrealizzabile, per una donna occidentale e sola. In questo contesto, pertanto, la sentenza impugnata ha collocato e spiegato il ruolo della (omissis) che sapendo della decisione del (omissis) di unirsi all'ala combattente e della intenzione di prendere moglie aveva combinato l'incontro e la conoscenza dei due soggetti, con l'unico scopo di offrire una nuova coppia che avrebbe preso parte attiva al *Jihad*, da intendere come lotta armata (e la sentenza impugnata sul punto offre una motivazione più che coerente - cfr. fl. 26- non inficiata dagli argomenti sviluppati in ricorso). Questa condotta e l'offerta di un nuovo combattente e di una nuova partecipe alla struttura associativa con funzioni di supporto al miliziano trasferitosi, in uno all'indotta conoscenza nella piena consapevolezza dello scopo matrimoniale funzionale all'arruolamento, oltre che alla stessa offerta e concessa ospitalità per la celebrazione del rito hanno indotto a valorizzare un dato non solo ideologico, ma materiale e di pieno contributo alla sopravvivenza della struttura in funzione del supporto, rivelando indicatori d'intransigenza, sorretta da *affectio societatis*. Né in questa logica ha ritenuto la Corte territoriale che potessero avere effetto decisivo e idoneo a disarticolare il ragionamento della sentenza impugnata le considerazioni sulla presa di distanza da parte della medesima ricorrente dalle azioni violente, portate avanti dal gruppo terroristico del Califfato, poiché la stessa (omissis) aveva, contrariamente a quanto affermato, introdotto tale (omissis) nel gruppo della (omissis) e, comunque, aveva contribuito allo stesso nucleo combattente permettendo l'unione matrimoniale del (omissis) e della (omissis) che si sarebbero votati l'uno alla lotta armata e l'altra al sostegno del nuovo miliziano. La motivazione è immune dalle censure rivolte e non presenta pertanto, né aspetti di contraddittorietà, né di illogicità manifesta.

h.

Quanto ai rilievi comparativi con la posizione del marito della (omissis), (omissis), si tratta di considerazioni che risultano inammissibili. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto ha esaminato anche il tema specifico e ha spiegato, in ogni caso, che la posizione del marito della (omissis), era una posizione, per un verso, non considerabile nella sentenza impugnata, poiché costui era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo e per carenza di prova sul requisito d'*affectio societatis* e, per altro verso, si trattava di una condizione diversa, giacché egli avendo presenziato e in certa misura contribuito al matrimonio non aveva in ogni caso manifestato il profilo psicologico tipico del delitto stesso. Sul punto la Corte aveva spiegato che costui aveva più volte esortato la moglie a seguire i dettami religiosi della (omissis) e, dunque, aveva auspicato un'osservanza religiosa dei precetti islamici senza, tuttavia, aderire agli incitamenti alla estremizzazione e alla adesione alla lotta armata (*jihad*) contro gli infedeli. Proprio questo aspetto, nonostante non fosse oggetto di valutazione il tema in esame e la questione comparativa tra le due posizioni ha, tuttavia, permesso al giudice *a quo* di enucleare tratti differenziali non marginali, distinguendo bene il ruolo della donna da quello del marito. La prima, infatti, si è sottolineato era spesso critica nei confronti del secondo al quale rimproverava la sua "inerzia ideologica", con ciò sottolineando proprio un approccio ben diverso alla questione centrale dell'adesione alla lotta violenta, che caratterizzava contrariamente la sua condotta. Il secondo, di converso, pur condividendo principi etico-religiosi, si arrestava a tanto e ripudiava l'esaltazione di metodi violenti per l'affermazione delle regole e del credo stesso. Si comprende, allora, come si tratti di posizioni ben diverse, che non appare possibile assimilare nella prospettiva di estendere alla ricorrente le conclusioni che si era inteso raggiungere in primo grado per il marito, mosso da ben diverso approccio psicologico al fatto.

5.2. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile. Si lamenta la violazione dell'art. 442, comma 1 cod. proc. pen e il vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte territoriale aveva utilizzato una conversazione, del 27/04/2014, avvenuta via Chat Skype tra la ricorrente e (omissis) da cui aveva inferito la consapevolezza da parte della (omissis) stessa delle finalità del matrimonio. L'intercettazione non sarebbe stata utilizzabile perché era stata esclusa dal materiale probatorio il 2/2/2016 con decisione del Giudice per le indagini preliminari. Essa, infatti, era inserita in un gruppo di trascrizioni allegate alla nota di p.g. del 29/1/2016 di cui il difensore aveva preso visione il giorno precedente l'udienza preliminare (2/2/2016). Invero, il pubblico ministero aveva richiesto che essa confluisse nel materiale istruttorio nonostante il rito abbreviato fosse stato già ammesso e il Giudice per le indagini preliminari avesse escluso il materiale indicato da quello utilizzabile ai fini della decisione.



Oltre a ciò, la ricorrente lamenta anche un travisamento della prova, in quanto l'unica conversazione avvenuta in tale data, tra le due donne, aveva ad oggetto una questione diversa da quella riportata nella sentenza impugnata.

A parte la genericità intrinseca del motivo di ricorso la doglianza non si conforma ai principi di specificità e di autosufficienza cui il ricorso deve rispondere. Per altro verso, lo sviluppo critico non evidenzia in che misura essa doglianza possa risultare *decisiva*. In altra parte, ancora, si genera un travisamento poiché non si permette a questa Corte di intendere effettivamente a quale conversazione si faccia riferimento e quale colloquio, secondo la ricorrente, sarebbe stato impiegato pur risultando inutilizzabile. Ancora, si deve osservare che l'aspetto di decisività della doglianza non è trattato nel ricorso e non si chiarisce in che termini senza la conversazione in questione (peraltro non esattamente individuata) la decisione assunta sarebbe stata diversa. La sentenza impugnata non richiama alcuna conversazione tra la (omissis) e la (omissis), ma si rimette alla decisione di primo grado che ha integralmente riportato un colloquio tra la medesima (omissis) e tale (omissis), altra partecipe introdotta alle lezioni della (omissis). Dal colloquio emerge, contrariamente a quanto dedotto, la chiara consapevolezza dello scopo del matrimonio cui aspirava (omissis) e lo stesso (omissis). Ciò vale pertanto a confutare anche quanto affermato in ricorso secondo cui sarebbe stata l'anzidetta conversazione (inutilizzabile) a dare conto di consapevolezza siffatta. In senso contrario emerge che la conversazione che risulta utilizzata a dimostrazione del punto indicato è altra e risulta, appunto, quella riportata nella decisione di primo grado che rivela il contenuto del dolo e la consapevolezza della finalità del matrimonio (cfr fl. 71 e ss. decisione di primo grado), conversazione utilizzabile e su cui non sono stati formulati rilievi.

5.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole per l'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art 62-bis cod. pen. nella loro massima estensione.

Tale vizio era già stato dedotto in sede di appello, ma la Corte territoriale non aveva svolto alcuna considerazione sul punto, affermando soltanto genericamente che a tutti gli imputati fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

In realtà il motivo di ricorso rimette una questione che risulta riservata al giudice di merito. La Corte territoriale ha fatto riferimento alla decisione di primo grado condividendo gli argomenti impiegati e ritenendo, appunto che il ruolo e il contributo offerto dalla stessa (omissis), non permettessero di operare ulteriori riduzioni di pena rispetto a quelle già eseguite in primo grado. Si tratta di motivazione sintetica, ma indubbiamente adeguata e che non autorizza questa Corte di legittimità a intervenire in funzione della rivisitazione di un giudizio di mero fatto il cui ambito è riservato al giudice territoriale.



Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere respinti. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2018

**Il consigliere estensore**

Antonio Cairo



**Il Presidente**

Antonella Patrizia Mazzei

